



Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato
CONSORZIO d'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE

Uffici: Via Coviello 15/a – 95128 CATANIA - Tel 0954013042 - FAX 0954013043
email: info@atoacquecatania.it

prot.1454

Catania, 19 novembre 2012

A seguito di pubblicazione degli avvisi per l'affidamento dei seguenti servizi:

- Affidamento dell'incarico della progettazione preliminare e definitiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi al "Completamento del depuratore consortile di Catania ed estensione della rete fognaria" - **C.I.G. 464565214F**
- Affidamento dell'incarico della progettazione preliminare e definitiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi al "Completamento del depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete fognaria". - **C.I.G. 464562395E**
- Affidamento dell'incarico della progettazione preliminare e definitiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi alla "Realizzazione dell'impianto di depurazione consortile di Acireale ed estensione della rete fognaria" - **CIG 464557843D**
- Affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dello studio geologico, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della direzione e contabilità dei lavori relativi al "Completamento del depuratore consortile di Mascali ed estensione della rete fognaria" - **C.I.G. 4645520460**

è pervenuta a questo ufficio del RUP la richiesta di chiarimenti come di seguito formulata:

"In primo luogo, al paragrafo 2.3 dei disciplinari di gara, sono richiesti servizi tecnici di cui all'art. 252 del regolamento e servizi di punta nella misura percentuale indicata: "progettazione preliminare 5% del requisito minimo richiesto in corrispondenza delle relative classi e categorie; progettazione definitiva: 65% del requisito minimo richiesto.....; 70% del requisito minimo richiesto.....; progettazione esecutiva: 30% del requisito minimo richiesto.....;progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva: 100% del requisito minimo richiesto.....;coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, in fase di progettazione e/o esecuzione: 50% del requisito minimo richiesto; ...studio geologico di massima:20% del requisito minimo richiesto;...studio geologico esecutivo: 50% del requisito minimo...". Tale clausola, dal momento che richiede come requisito l'attribuzione di pesi differenti per le referenze dei diversi livelli progettuali, non trova riscontro nella vigente normativa che all'art. 263 co. 1 del Dpr 207/2010 disciplina la richiesta di servizi/due servizi, di cui all'art. 252 del regolamento, senza alcuna specificazione su detti servizi ne indicazione sulla quantità dei servizi da valutare.

Inoltre non si comprende il motivo per cui il disciplinare richiede, oltre lo svolgimento o espletamento di servizi di ingegneria, come disciplinato all'art. 263 del Dpr 207/2010, anche l'espletamento di attività geologiche che invece non sono previste dalla normativa tra i requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi che i progettisti devono aver svolto ai fini della partecipazione alla gara. Sul punto si è espressa l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici che, con determina n.5 del 27 luglio 2010 ha affermato che "deve essere considerato illegittimo ogni bando di gara che produca l'effetto di restringere la concorrenza e la massima

partecipazione degli operatori del settore senza un'ammissibile ragione, in violazione dell'articolo 49 (ex 59) del Trattato CE, norma applicabile a tutti gli appalti, di qualsiasi importo essi siano"

Nel merito, a maggior dettaglio di quanto riportato nel Bando e nel Disciplinare di gara, si forniscono le seguenti precisazioni.

Si riscontra la prima osservazione specificando che i servizi tecnici di cui all'art. 252 del regolamento non vengono richiesti con pesi differenziati per referenziare i diversi livelli di progettazione svolti dal candidato concorrente, ma per concorrere con proporzioni diverse a formare il cumulo dei requisiti minimi necessari da possedere per la partecipazione alla gara: ciò al fine di dare più ampia possibilità di partecipazione anche a concorrenti che non abbiano svolto uno o più livelli progettuali (basta infatti avere svolto le mansioni di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dell'opera nelle classi e categorie pertinenti ai lavori oggetto del bando e nella misura richiesta, per possedere i requisiti minimi necessari alla partecipazione).

In altri termini, cioè, la prescrizione così articolata sta a significare che per ciascun servizio allegato ai fini della dimostrazione del requisito di capacità in questione il valore utile che sarà preso in considerazione per determinare il raggiungimento della soglia minima del requisito complessivo richiesto non sarà pari al 100% del servizio ma ad una percentuale dello stesso che varia in ragione della natura del servizio medesimo.

L'aver attribuito pesi differenziati ai diversi livelli di progettazione, alla direzione lavori ed allo svolgimento delle mansioni di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione dell'opera, fa parte della discrezionalità dell'Amministrazione appaltante che ritiene di essere così maggiormente garantita relativamente alla gestione e risoluzione delle problematiche afferenti le varie fasi di prestazione professionale, attribuendo oggettivamente pesi via via crescenti, proporzionalmente ai livelli di progettazione affrontati dal candidato concorrente.

Nel riscontrare la seconda osservazione si evidenzia che quello in oggetto è un appalto misto di servizi di ingegneria e di servizi di geologia, di conseguenza la prescrizione in parola non è affatto limitativa per i progettisti ai fini della partecipazione alla gara, poiché possono liberamente riunirsi in raggruppamento con professionisti geologi in possesso dei requisiti richiesti. D'altro canto, vista la rilevanza della prestazione sotto l'aspetto geologico, l'Amministrazione appaltante non avrebbe potuto prescindere dal richiedere il possesso di requisiti minimi anche per i servizi di geologia a tutela della qualità del servizio richiesto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Laura Ciravolo

